

**AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE**

7

AVVISO PUBBLICO

**LEGGE REGIONALE N. 57/2012 INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA
INDIPENDENTE ANNUALITA' 2023**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ECAD 17:

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 15.12.2017;

Vista la nota del Dipartimento LAVORO-SOCIALE della Regione Abruzzo prot.n.RA00119580/20 del 23/01/2020;

RENDE NOTO

che le domande di "Progetto di Vita Indipendente" annualità 2023, redatte su apposito modello regionale, dovranno essere consegnata a mano o spedita a mezzo servizio postale tramite raccomandata a/r o inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: ecad.montagnapescarese@legalmail.it e dovranno pervenire, pena esclusione, all'Ufficio di Piano dell'ECAD 17 presso il Comune di Manoppello via Corso Santarelli n. 46, - 65024 - Manoppello C.U. (Pe) **entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2023 ore 12,00**. Si precisa che per le domande inviate a mezzo posta **non farà fede il timbro postale di partenza**, mentre la consegna a mano potrà avvenire dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì all'ufficio di Piano dell'ECAD 17 presso il Comune di Manoppello C.U.

Alla domanda deve essere allegata certificato ISEE. Nel caso di presentazione del relativo DSU il certificato ISEE dovrà essere presentato entro e non oltre il giorno 13 febbraio 2023.

Allegati al presente Avviso:

- Modello di domanda di progetto di Vita Indipendente;
- Legge Regionale n. 57/2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 15.12.2017;
- Linee Guida L.R. n. 57/2012;
- ALLEGATO B – Art 13 regolamento UE 2016/679- (GDPR)

Responsabile Ufficio di Piano ECAD 17: Dr. Massimiliano Esposito.

Per ulteriori informazioni telefonare, in orari d'ufficio, al numero 085/9154195.

Manoppello, lì 02.01.2023.

Responsabile Ufficio di Piano ECAD 17



(Dr. Massimiliano Esposito)

AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE
Montagna Pescarese

DICHIARAZIONE DEI RICHIEDENTI

Il sottoscritto/a _____ (in caso di richiedenti minorenni) in qualità di genitore/tutore legale di _____

Email _____

Presa visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n°679/2006 (G.D.P.R.), autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività relative alla gestione dell'evento e alle altre finalità ad esso connesse.

Firma _____

- è consapevole della possibilità di registrazioni dell'evento, e ove necessario autorizza il trattamento dei dati personali e l'utilizzo del materiale raccolto anche mediante diffusione, per finalità divulgative, conoscitive, editoriali e promozionali.

Firma _____

- presa visione della specifica sezione dell'informativa inerente i diritti d'uso, autorizza l'utilizzo di immagini e registrazioni anche ai sensi degli Artt. 10 e 320 C.C. e degli Artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633 e ad ogni effetto di legge.

Firma _____

Informativa relativa al trattamento dei dati personali Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

[Titolare del trattamento] I soggetti promotori dell'evento sono i seguenti:
ECAD 17, Città di Manoppella, Via Salvo D'Acquisto 1, 65024

[Raccolta e modalità] la raccolta dei dati anagrafici e dei recapiti è necessaria per consentire la corretta gestione dell'evento. Oltre a tali dati di natura comune potranno essere acquisiti immagini e audio della sua persona, e quindi dati relativi alla fisionomia ed eventualmente sensibili. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche dallo staff organizzativo afferente ai soggetti promotori, e potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi impegnati nello svolgimento di diverse categorie di attività (tra i quali istituzioni o amministrazioni, fornitori di servizi di concetto, tecnologici o logistici) o diffuse. L'interessato è responsabile della esattezza e della veridicità dei dati forniti.

[Finalità] I dati saranno trattati per il perseguimento delle seguenti attività: 1) organizzazione dell'evento; 2) gestione contabile, amministrativa e adempimento di obblighi legali; 3) Tutela di diritti o interessi; 4) attività informative, promozionali, di sensibilizzazione, editoriali; 5) documentazione per scopi storico-statistici; 6) Registrazione anagrafica dei partecipanti.

[Base giuridica del trattamento] Consenso dell'interessato, salve le finalità per le quali sussista un obbligo dei soggetti promotori dell'evento ad adempimenti contrattuali o di legge, o interessi legittimi da tutelare.

[Luogo del trattamento e conservazione] I dati verranno raccolti presso l'interessato e trattati e conservati in Italia, fatti salvi i dati diffusi o quelli per il trattamento dei quali i soggetti promotori eventualmente si avvalgano dei servizi o delle risorse di fornitori (es. informatici, social) aventi sedi o stabilimenti all'estero. Salva l'impossibilità di controllare la permanenza dei dati diffusi sulla rete o su altre risorse al di fuori del controllo dei soggetti promotori, i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a consentire la gestione dell'evento, salvi quelli la cui conservazione è giustificata da obblighi contrattuali, di legge, di tutela di diritti o interessi, e i dati diffusi.

[Diritti] L'interessato ha il diritto di: 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'accesso ai Dati personali che lo riguardano, la rettifica dei Dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, sempre che ne sussistano le condizioni previste per legge e comunque salvi i casi in cui il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo, la limitazione del trattamento degli stessi per il periodo necessario al Titolare per effettuare le opportune verifiche; 2) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali Dati a un altro Titolare del trattamento senza

impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile e comportante uno sforzo non sproporzionato; 3) revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso, [qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a)] in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e salvo il caso in cui il trattamento sia lecito per altre basi o condizioni giuridiche; 4) opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In tal caso, il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i Dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato, oppure la necessità di protrarre il trattamento per consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i Dati personali siano trattati per finalità di promozione di attività o servizi propri del Titolare, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale tipologia di comunicazioni. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 5) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

Diritti d'uso. Con la sottoscrizione della relativa autorizzazione, il partecipante, l'interventore programmato o eventuale, autorizza irrevocabilmente, e a titolo gratuito e senza pretesa alcuna anche nei confronti di terzi, anche ai sensi degli Artt. 10 e 320 C.C. e degli Artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore), i soggetti promotori: 1) ad acquisire con ogni mezzo, immagini e audio, con diritto discrezionale di conservarle, registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle, in Italia e all'estero, in perpetuo, con ogni mezzo e tecnologia anche future; 2) ad utilizzare liberamente quanto sopra senza restrizione spaziale e temporale alcuna, e comunque per la maggior durata di protezione legale garantita, concedendo fin d'ora la più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione dei diritti; 3) ad utilizzare ogni mezzo, rete e canale tecnologico anche di futura invenzione, nessuno escluso (es. internet e altre reti, social e strumenti della società dell'informazione); 4) a procedere con qualunque manipolazione del materiale e all'utilizzo anche parziale e coniugato ad altri materiali; 5) a rendere noto anche ai terzi cessionari l'esistenza della garanzia, con questa clausola concessa, di manleva nei confronti di qualunque legittimo detentore dei qui concessi diritti d'uso, in relazione alla liceità e alla legalità delle dichiarazioni rese e del contegno tenuto; 6) a considerare per espressamente rinunciata sin da ora ogni azione diretta e/o indiretta che possa ritardare o inibire l'utilizzazione, o la cessione a terzi del materiale.

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO

LEGGI

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2012, n. 57:

Interventi regionali per la vita indipendente

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'articolo 39, comma 2, lettera 1 ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.
2. La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.
3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la

vita all'interno della comunità e l'integrazione con il proprio ambiente sociale.

4. Per "vita indipendente" si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.
5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali.
6. L'incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l'obiettivo di valutazione dell'efficacia degli interventi.

Art. 2

Destinatari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, residenti nella regione, con età dai 18 ai 67 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.
2. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.
3. Nell'individuazione dei bisogni, degli obiettivi, dei metodi e degli interventi la persona con disabilità è parte integrante dell'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5, secondo il modello della condivisione.
4. Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria o dei suoi familiari, l'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi

gestiti in forma diretta.

Art. 3

Interventi regionali

1. Nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione, su richiesta degli Enti d'ambito sociale individuati dal Piano sociale regionale, può intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.
2. Sono ammessi a finanziamento i progetti annuali di assistenza personale autogestita che migliorino la qualità della vita della persona con disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l'emarginazione sociale e che favoriscano il suo mantenimento nel proprio contesto di vita.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono demandati alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 4

Progetti di assistenza personale autogestita

1. L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso l'attuazione di programmi di aiuto, sulla base di progetti personalizzati, presentati con cadenza annuale agli Enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, e gestiti dai destinatari.
2. Le modalità di svolgimento dell'assistenza personale autogestita, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono stabilite mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli Ambiti territoriali e i Distretti sanitari.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, per la realizzazione del progetto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, mediante l'instaurazione di uno o più rapporti di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari.

4. Il progetto è redatto secondo modelli predisposti dalla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali, d'intesa con gli Enti d'ambito sociale.

Art. 5

Valutazione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 4 sono valutati dall'equipe multidisciplinare del Distretto sanitario competente per territorio.
2. Il disabile, secondo i principi di autodeterminazione e corresponsabilità, entra a far parte della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
3. L'equipe multidisciplinare valuta i progetti in base ai criteri di cui all'articolo 8 e secondo le modalità dettate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
4. L'equipe multidisciplinare svolge le seguenti funzioni:
 - a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
 - b) valuta il progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste;
 - c) verifica l'indice di gravità del bisogno e la capacità di autodeterminazione relazionale del richiedente.
5. È, altresì, compito dell'equipe multidisciplinare redigere annualmente l'elenco dei progetti ammessi ed esclusi con le relative motivazioni per poi procedere al calcolo del contributo erogabile.
6. L'equipe trasmette all'Ente d'ambito sociale il progetto affinché proceda agli atti di propria competenza.

Art. 6

Finanziamento dei piani annuali personalizzati

1. Gli Enti d'ambito sociale, per la realizzazione dei progetti personalizzati ammessi ai be-

nefici della presente legge, corrispondono agli aventi diritto un finanziamento, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di intensità assistenziale, entro gli importi massimi fissati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 8, comma 1.

2. Il finanziamento è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
3. I beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese nei tempi e nei modi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 16.

Art. 7

Livelli di intensità assistenziale

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell'ambito degli indicatori di cui all'articolo 8, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.
2. Per l'accesso ai benefici della presente legge, sono distinguibili i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: molto alto, alto, medio, basso.

Art. 8

Determinazione dei livelli di intensità assistenziale

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede annualmente alla determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale, nonché alla quantificazione del relativo finanziamento di ogni singolo progetto, nel rispetto dei seguenti concorrenti indicatori:
 - a) livello molto alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti

con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;

- b) livello alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
 - c) livello medio, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera;
 - d) livello basso, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.
2. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi nell'ambito del livello assegnato.
 3. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito.
 4. Le linee guida di cui all'articolo 16 individuano test, d'intesa con i Distretti sanitari, idonei alla rilevazione degli indicatori di cui al comma 1.

Art. 9

Rapporti ambiti territoriali – Regione

1. Gli Enti d'ambito sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano le richieste di finanziamento alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
 - a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
 - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
 - c) indicazione di eventuale cofinanziamento

mediante fondi propri dell'Ente richiedente;

- d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
- e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

Art. 10

Spese ammissibili

1. La spesa ammissibile per un progetto di vita indipendente tiene conto:
 - a) del costo del progetto di vita indipendente comprensivo delle spese per l'assistente, degli oneri previdenziali e assicurativi, delle spese vive anche di vitto e alloggio, se dovute, e delle spese per i fornitori di beni e servizi;
 - b) di una quota pari a un decimo del progetto per spese di rendicontazione.

Art. 11

Formazione degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare, la Regione promuove l'organizzazione di corsi annuali di formazione ed aggiornamento che comprendano, tra i formatori, anche figure di Disability Manager e disabili stessi.

Art. 12

Monitoraggio e verifica

1. Gli Enti d'ambito sociale, avvalendosi della collaborazione della propria equipe di valutazione multidisciplinare, provvedono, nei modi e nei tempi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 16, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto.
2. Gli Enti d'ambito sociale, entro il 30 aprile di ciascun anno, rendicontano alla Direzione della Giunta regionale competente in materia

di politiche sociali i progetti attivati nell'anno solare di riferimento.

3. Le indicazioni per la rendicontazione di cui al comma 2 sono stabilite nelle linee guida di cui all'art. 16.

Art. 13

Ripartizione dei fondi

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, i fondi disponibili sono assegnati annualmente agli enti d'ambito sociale per la realizzazione dei programmi di assistenza autogestita sulla base di criteri di riparto individuati nelle linee guida di cui all'articolo 16.

Art. 14

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei report e dei rendiconti degli Ambiti sociali territoriali e dei dati raccolti presso il Gruppo Regionale di Coordinamento e le équipe multidisciplinari dei Distretti sanitari competenti, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emerga:
 - a) come si è svolto il processo di attuazione in relazione ai bandi, alle graduatorie e ai sussidi erogati;
 - b) quali sono le caratteristiche dei progetti presentati;
 - c) quante domande sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate e numero domande non ammesse a contributo con motivazione dell'esclusione;
 - d) quanti sono i contratti di lavoro stipulati e quali le loro caratteristiche;
 - e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;
 - f) entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge;
 - g) quali iniziative sono state messe in atto per la formazione degli operatori sociali

coinvolti e delle équipes multidisciplinari, ai sensi dell'art. 11, ed impatto sulla qualità del servizio erogato.

Art. 15

Gruppo Regionale di Coordinamento

1. È costituito presso la Direzione regionale competente in materia di politiche sociali il Gruppo regionale di coordinamento composto da:
 - a) un dirigente della predetta Direzione con funzioni di Presidente;
 - b) i responsabili dei Distretti sanitari e degli Enti d'ambito sociale;
 - c) un referente designato congiuntamente dalle associazioni di tutela dei disabili riconosciute.
2. Le modalità di funzionamento del Gruppo regionale di coordinamento sono disciplinate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
3. Il Gruppo regionale di coordinamento esamina le istanze di finanziamento pervenute per il tramite degli Ambiti territoriali e provvede alla formulazione della relativa graduatoria regionale.
4. Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendono attuabili i progetti finanziati, il Gruppo regionale di coordinamento provvede al monitoraggio e alla gestione delle criticità dei progetti e promuove interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita. In tale ottica gli Enti d'ambito sociale garantiscono:
 - a) informazioni ed orientamento anche legale verso i beneficiari della presente legge, nonché un aiuto attivo per la predisposizione dei progetti di vita indipendente;
 - b) (anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni rappresentanti degli utenti e patronati) assistenza agli utenti per la gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la rendicontazione delle spese al termine del progetto;
 - c) la gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito,

to, nonché la messa in atto di tutte le azioni necessarie a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita;

- d) l'istituzione, anche attraverso specifici accordi con i centri per l'impiego territorialmente competenti, di un elenco di assistenti personali.

Art. 16

Linee guida

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione, le linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 17

Abrogazione L.R. n. 32/2012

1. La legge regionale 3 luglio 2012, n. 32 recante "Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l'anno 2014" è abrogata.

Art. 18

Norma finanziaria

1. In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2012 in euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 13.01.007 "Interventi socio assistenziali per la maternità e l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia", capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi regionali per la vita indipendente".
2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) in diminuzione U.P.B. 10.01.003 – Cap. 91511 denominato "Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata Nazionale Alpini" per euro 200.000,00;
 - b) in aumento U.P.B. 13.01.007 Capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi regionali per la vita indipendente" per

euro 200.000,00.

3. Per il biennio 2013-2014, agli oneri stimati per ciascun anno in 100.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base 13.01.007 "Interventi socio assistenziali per la maternità e l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" del bilancio pluriennale 2012-2014 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 Novembre 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

REGIONE

ABRUZZO



**L.R. 23.11.2012, N. 57 “INTERVENTI REGIONALI PER
LA VITA INDIPENDENTE”
LINEE GUIDA**

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Per "vita indipendente", nell'ambito delle presenti linee-guida, si intende libertà di scelta nonostante la disabilità.
2. Attraverso i Piani personalizzati di “vita indipendente” si garantisce alla persona con grave disabilità il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza.
3. Base fondamentale di ogni progetto di "vita indipendente" è l'assistenza personale.
4. È una modalità di servizio innovativa che si differenzia notevolmente dalle forme assistenziali tradizionali ed è una concreta alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura, a favore della domiciliarità.
5. L'assistenza personale autogestita permette di vivere a casa propria e di organizzare la propria vita, come fanno le persone senza disabilità e consente alle famiglie di essere più libere da obblighi assistenziali.

Art. 2 - Destinatari

1. Gli interventi per la “vita indipendente” di cui alle presenti linee guida sono rivolti esclusivamente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in situazioni di gravità, come individuate ai sensi dell'articolo 2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 (Interventi regionali per la vita indipendente).

Art. 3 - Tipologia dell'intervento

1. I progetti di “vita indipendente”, in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, tanto meno come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica o riabilitativa.
2. La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere anche un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.
3. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente o legale rappresentante.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di assistenza personale è reso, attraverso l'attuazione di programmi di aiuto gestiti direttamente dalla persona, sulla base di progetti personalizzati presentati con cadenza annuale dai destinatari agli Enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza.

2. Il richiedente identifica un monte ore mensile ed annuale di assistenza personale, ad un costo orario come disciplinato dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
3. I beneficiari, per l'attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, per mezzo di organismi fiduciari. Nel caso di scelta diretta degli assistenti personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.
4. Sono a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto da leggi nazionali, gli oneri previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'assistente personale.
5. A tale scopo il beneficiario per la realizzazione del progetto, ha facoltà di scegliere i propri assistenti personali direttamente o indirettamente mediante istaurazione di un regolare rapporto di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari, sollevando il Comune o l'Ente d'Ambito Territoriale Sociale (ATS) interessato, da ogni onere e responsabilità relativamente all'inosservanza di disposizioni di legge.
6. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, successivamente alle istanze presentate dai soggetti interessati e corredate del progetto personalizzato, attivano le Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) del Distretto sanitario territorialmente competente, le quali sono tenute a valutare il progetto personalizzato presentato, nonché a verificare l'indice di gravità del bisogno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012.
7. Il richiedente partecipa alla valutazione del suo progetto e alle determinazioni assunte dall'UVM.
8. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono, alla competente Direzione Regionale, le richieste di finanziamento degli aventi titolo, verificate e valutate positivamente dalle UVM del Distretto sanitario competente per territorio corredate della documentazione di cui all'art. 9 della LR n.57 del 23 novembre 2012.
9. L'importo mensile, relativo all'assegno per l'assistenza personale, è determinato dal livello di intensità assistenziale stabilito dalla UVM territorialmente competente.
10. L'assegno viene erogato sino a revoca ed è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
11. Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'assegno per avvalersi esclusivamente dell'assistenza fornita direttamente dagli Enti d'Ambito Territoriale Sociale preposti dandone comunicazione agli Enti stessi.

Art. 5 - Assistente personale

1. L'assistente personale è un operatore che si prende cura della persona disabile, contribuendo a sostenere e promuovere l'autonomia e il benessere psico-fisico della persona e del suo contesto di riferimento.
2. L'assistente personale, che interviene a favore della persona disabile fisica e/o sensoriale, può prestare la sua opera non solo a domicilio, ma anche presso la sede di lavoro del disabile e/o durante il tempo libero, in base alle indicazioni del beneficiario, suo diretto datore di lavoro.

Art. 6 - Attività svolte dall'assistente personale

1. Le attività svolte dall'assistente personale possono riguardare tutti gli ambiti della vita della persona come ad esempio:
 - a) cura dell'igiene personale anche nell'espletamento di tutte le funzioni fisiche, supporto alla vestizione, anche per uscire di casa;
 - b) gestione della persona a letto e sua mobilitazione (alzarla, farla camminare, metterla a sedere);
 - c) supporto alla persona nell'esecuzione delle terapie fisiche prescritte (p.es. ginnastica e fisioterapia);

- d) supporto all'applicazione delle terapie medico-sanitarie prescritte, anche attraverso la somministrazione dei farmaci nelle modalità indicate da chi di competenza (il medico);
- e) accompagnamento della persona in uscite all'esterno, anche per sbrigare piccole commissioni (p.es. posta, spesa..) o recarsi presso i servizi socio-sanitari del territorio (p.es. per fare esami, sbrigare pratiche, prendere appuntamenti, portare documentazione,...);
- f) realizzazione di attività per gestire la giornata della persona, favorirne la socializzazione e il mantenimento dell'autonomia (p.e. uscire, tenere compagnia alla persona, ascoltare, parlare, guardare la TV, leggere).

Art. 7 - Contesto e profilo della figura

- 1. L'assistente personale opera autonomamente o tramite un rapporto di lavoro dipendente (p. es. cooperativa, società o committente del servizio), in regime di convivenza o a ore, presso il domicilio della persona disabile.
- 2. Tipologia, modalità e tempi di realizzazione dell'attività, sono definiti contrattualmente tra il beneficiario e l'assistente personale.
- 3. Gli assistenti personali sono tenuti ad una stretta riservatezza su tutto ciò che vengono a conoscere della vita privata del soggetto e possono comunicarlo ad altri, solo previa autorizzazione espressa del medesimo.

Art. 8 - Modalità di richiesta di finanziamento

- 1. L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso l'attuazione del progetto personalizzato, redatto su appositi moduli predisposti dalla Direzione Regionale competente, presentato dalla persona interessata così come individuata all'art.2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 nonché dal rappresentante legale del predetto soggetto nel caso di disabile psico-relazionale, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, agli enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, nel rispetto delle risorse disponibili nel bilancio regionale.
- 2. Gli enti d'ambito sociale, entro 10 giorni dalla ricezione delle istanze e dei progetti presentati dai soggetti interessati attivano, le UVM, del Distretto sanitario competente per territorio, per la valutazione e la verifica dei progetti stessi.
- 3. I progetti inviati sono valutati dall'equipe multidisciplinare in base ai criteri di cui all'art. 5 e all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012, entro 30 giorni dalla comunicazione inoltrata dagli enti ambito sociali di cui al punto precedente. Nella valutazione dei progetti la persona con disabilità che ha fatto richiesta di assistenza personale è parte integrante dell'equipe multidisciplinare.
- 4. Gli enti d'ambito sociale, successivamente alla valutazione comunicata dagli UVM, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, la richiesta di finanziamento alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
- 5. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
 - a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
 - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
 - c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'ente richiedente;
 - d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
 - e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

Art. 9 - Definizione del livello di intensità assistenziale e determinazione del finanziamento individuale

1. Al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, si stabiliscono, nell'ambito degli indicatori di seguito indicati, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e per la quantificazione del finanziamento annuale personale.
2. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:
 - a) livello molto alto: importo annuale massimo del progetto 18.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;
 - b) livello alto: importo annuale massimo del progetto 14.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
 - c) livello medio: importo annuale massimo del progetto 11.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera.
 - d) livello basso: importo massimo del progetto 9.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.
3. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi, commisurata al numero dei componenti familiari o sociali, e nella misura stabilita dagli enti d'ambito sociale, nell'ambito del livello assegnato.
4. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito individuato dall'ISEE del disabile.

Art. 10 - Domande di progetto di Vita Indipendente

1. Gli utenti che desiderano utilizzare questa tipologia di assistenza predispongono e presentano un progetto individuale per la "vita indipendente" e la richiesta del relativo finanziamento direttamente al proprio Comune di residenza, oppure all'ambito sociale di appartenenza entro il 31 gennaio di ciascun anno, sui modelli di Domanda ed Elaborazione del Progetto, predisposti dalla Direzione Regionale competente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) proposta di piano personale che illustra le esigenze personali e gli obiettivi di massima che si intendono soddisfare;
 - c) piano economico generale di spesa preventivato in base al monte di assistenza previsto;
2. La richiesta e il relativo progetto devono essere sottoscritti dall'utente, o in caso di impossibilità, dal suo legale rappresentante.

Art. 11 - Voci di spesa ammesse al finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
 - a) somme corrisposte all'assistente personale per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato e al rispetto del CCNL di riferimento;
 - b) contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge;
 - c) eventuali spese di vitto/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori della sede di residenza;
 - d) spese di rendicontazione per una quota massima del 10% di ciascun progetto.
2. L'ATS esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

Art. 12 - Trasferimenti

1. Qualora il beneficiario di un progetto di vita indipendente trasferisca la residenza in un comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro ente gestore, quest'ultimo subentra nel finanziamento e nella verifica del progetto di cui è titolare il disabile. A tal fine le risorse destinate al progetto devono essere trasferite all'ente gestore competente per territorio.
2. Di tale trasferimento e degli accordi presi tra gli enti gestori deve essere data comunicazione all'amministrazione regionale, ai fini della corretta assegnazione delle risorse.

Art. 13 - Revoca del progetto e del finanziamento

1. La revoca da parte degli enti gestori del finanziamento può essere determinata da:
 - a) destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;
 - b) inadempienze agli obblighi assunti con l'ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
 - c) mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale;
 - d) volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
 - e) mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dall'UVM competente.

Art. 14 - Riparto del fondo

1. Le richieste, valutate positivamente e trasmesse da ciascun ambito territoriale sociale al Servizio competente della Direzione della Giunta Regionale, sono esaminate dal Gruppo Regionale di Coordinamento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, L.R.57/2012 il quale provvede alla formulazione della relativa graduatoria.
2. Il Gruppo Regionale di Coordinamento è costituito con Provvedimento Direttoriale della Direzione Regionale competente in materia di Politiche Sociali.
3. Il Servizio regionale procede, successivamente alla comunicazione della graduatoria formulata dal Gruppo Regionale di Coordinamento e nel limite delle risorse annualmente stanziare in bilancio, al riparto del contributo spettante ai progetti individuali ammessi a finanziamento, e all'assegnazione e liquidazione dei fondi a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Art. 15 - Monitoraggio e verifica

1. Il beneficiario del progetto è tenuto a presentare, mensilmente, la documentazione comprovante la spesa sostenuta all' ATS che provvede, entro 5 giorni, alla relativa liquidazione; il beneficiario presenta, altresì, con cadenza semestrale, una relazione sugli obiettivi raggiunti.
2. Gli enti d'ambito sociale, entro il 30 aprile dell'anno successivo al finanziamento, sono tenuti a trasmettere alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali un resoconto dei progetti attivati nell'anno solare di riferimento, corredato da una relazione illustrativa dei risultati ottenuti e del livello di gradimento dei beneficiari.

REGIONE

ABRUZZO



**L.R. 23.11.2012, N. 57 “INTERVENTI REGIONALI PER
LA VITA INDIPENDENTE”
LINEE GUIDA**

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Per "vita indipendente", nell'ambito delle presenti linee-guida, si intende libertà di scelta nonostante la disabilità.
2. Attraverso i Piani personalizzati di “vita indipendente” si garantisce alla persona con grave disabilità il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza.
3. Base fondamentale di ogni progetto di "vita indipendente" è l'assistenza personale.
4. È una modalità di servizio innovativa che si differenzia notevolmente dalle forme assistenziali tradizionali ed è una concreta alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura, a favore della domiciliarità.
5. L'assistenza personale autogestita permette di vivere a casa propria e di organizzare la propria vita, come fanno le persone senza disabilità e consente alle famiglie di essere più libere da obblighi assistenziali.

Art. 2 - Destinatari

1. Gli interventi per la “vita indipendente” di cui alle presenti linee guida sono rivolti esclusivamente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in situazioni di gravità, come individuate ai sensi dell’articolo 2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 (Interventi regionali per la vita indipendente).

Art. 3 - Tipologia dell'intervento

1. I progetti di “vita indipendente”, in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell’attività di assistenza tutelare, tanto meno come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica o riabilitativa.
2. La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere anche un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.
3. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell’assistente personale è esclusivamente del richiedente o legale rappresentante.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di assistenza personale è reso, attraverso l’attuazione di programmi di aiuto gestiti direttamente dalla persona, sulla base di progetti personalizzati presentati con cadenza annuale dai destinatari agli Enti d’ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza.

2. Il richiedente identifica un monte ore mensile ed annuale di assistenza personale, ad un costo orario come disciplinato dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
3. I beneficiari, per l'attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, per mezzo di organismi fiduciari. Nel caso di scelta diretta degli assistenti personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.
4. Sono a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto da leggi nazionali, gli oneri previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'assistente personale.
5. A tale scopo il beneficiario per la realizzazione del progetto, ha facoltà di scegliere i propri assistenti personali direttamente o indirettamente mediante istaurazione di un regolare rapporto di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari, sollevando il Comune o l'Ente d'Ambito Territoriale Sociale (ATS) interessato, da ogni onere e responsabilità relativamente all'inosservanza di disposizioni di legge.
6. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, successivamente alle istanze presentate dai soggetti interessati e corredate del progetto personalizzato, attivano le Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) del Distretto sanitario territorialmente competente, le quali sono tenute a valutare il progetto personalizzato presentato, nonché a verificare l'indice di gravità del bisogno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012.
7. Il richiedente partecipa alla valutazione del suo progetto e alle determinazioni assunte dall'UVM.
8. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono, alla competente Direzione Regionale, le richieste di finanziamento degli aventi titolo, verificate e valutate positivamente dalle UVM del Distretto sanitario competente per territorio corredate della documentazione di cui all'art. 9 della LR n.57 del 23 novembre 2012.
9. L'importo mensile, relativo all'assegno per l'assistenza personale, è determinato dal livello di intensità assistenziale stabilito dalla UVM territorialmente competente.
10. L'assegno viene erogato sino a revoca ed è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
11. Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'assegno per avvalersi esclusivamente dell'assistenza fornita direttamente dagli Enti d'Ambito Territoriale Sociale preposti dandone comunicazione agli Enti stessi.

Art. 5 - Assistente personale

1. L'assistente personale è un operatore che si prende cura della persona disabile, contribuendo a sostenere e promuovere l'autonomia e il benessere psico-fisico della persona e del suo contesto di riferimento.
2. L'assistente personale, che interviene a favore della persona disabile fisica e/o sensoriale, può prestare la sua opera non solo a domicilio, ma anche presso la sede di lavoro del disabile e/o durante il tempo libero, in base alle indicazioni del beneficiario, suo diretto datore di lavoro.

Art. 6 - Attività svolte dall'assistente personale

1. Le attività svolte dall'assistente personale possono riguardare tutti gli ambiti della vita della persona come ad esempio:
 - a) cura dell'igiene personale anche nell'espletamento di tutte le funzioni fisiche, supporto alla vestizione, anche per uscire di casa;
 - b) gestione della persona a letto e sua mobilitazione (alzarla, farla camminare, metterla a sedere);
 - c) supporto alla persona nell'esecuzione delle terapie fisiche prescritte (p.es. ginnastica e fisioterapia);

- d) supporto all'applicazione delle terapie medico-sanitarie prescritte, anche attraverso la somministrazione dei farmaci nelle modalità indicate da chi di competenza (il medico);
- e) accompagnamento della persona in uscite all'esterno, anche per sbrigare piccole commissioni (p.es. posta, spesa...) o recarsi presso i servizi socio-sanitari del territorio (p.es. per fare esami, sbrigare pratiche, prendere appuntamenti, portare documentazione,...);
- f) realizzazione di attività per gestire la giornata della persona, favorirne la socializzazione e il mantenimento dell'autonomia (p.e. uscire, tenere compagnia alla persona, ascoltare, parlare, guardare la TV, leggere).

Art. 7 - Contesto e profilo della figura

1. L'assistente personale opera autonomamente o tramite un rapporto di lavoro dipendente (p. es. cooperativa, società o committente del servizio), in regime di convivenza o a ore, presso il domicilio della persona disabile.
2. Tipologia, modalità e tempi di realizzazione dell'attività, sono definiti contrattualmente tra il beneficiario e l'assistente personale.
3. Gli assistenti personali sono tenuti ad una stretta riservatezza su tutto ciò che vengono a conoscere della vita privata del soggetto e possono comunicarlo ad altri, solo previa autorizzazione espressa del medesimo.

Art. 8 - Modalità di richiesta di finanziamento

1. L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso l'attuazione del progetto personalizzato, redatto su appositi moduli predisposti dalla Direzione Regionale competente, presentato dalla persona interessata così come individuata all'art.2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 nonché dal rappresentante legale del predetto soggetto nel caso di disabile psico-relazionale, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, agli enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, nel rispetto delle risorse disponibili nel bilancio regionale.
2. Gli enti d'ambito sociale, entro 10 giorni dalla ricezione delle istanze e dei progetti presentati dai soggetti interessati attivano, le UVM, del Distretto sanitario competente per territorio, per la valutazione e la verifica dei progetti stessi.
3. I progetti inviati sono valutati dall'equipe multidisciplinare in base ai criteri di cui all'art. 5 e all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012, entro 30 giorni dalla comunicazione inoltrata dagli enti ambito sociali di cui al punto precedente. Nella valutazione dei progetti la persona con disabilità che ha fatto richiesta di assistenza personale è parte integrante dell'equipe multidisciplinare.
4. Gli enti d'ambito sociale, successivamente alla valutazione comunicata dagli UVM, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, la richiesta di finanziamento alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
5. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
 - a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
 - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
 - c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'ente richiedente;
 - d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
 - e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

Art. 9 - Definizione del livello di intensità assistenziale e determinazione del finanziamento individuale

1. Al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, si stabiliscono, nell'ambito degli indicatori di seguito indicati, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e per la quantificazione del finanziamento annuale personale.
2. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:
 - a) livello molto alto: importo annuale massimo del progetto 18.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;
 - b) livello alto: importo annuale massimo del progetto 14.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
 - c) livello medio: importo annuale massimo del progetto 11.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera.
 - d) livello basso: importo massimo del progetto 9.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.
3. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi, commisurata al numero dei componenti familiari o sociali, e nella misura stabilita dagli enti d'ambito sociale, nell'ambito del livello assegnato.
4. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito individuato dall'ISEE del disabile.

Art. 10 - Domande di progetto di Vita Indipendente

1. Gli utenti che desiderano utilizzare questa tipologia di assistenza predispongono e presentano un progetto individuale per la "vita indipendente" e la richiesta del relativo finanziamento direttamente al proprio Comune di residenza, oppure all'ambito sociale di appartenenza entro il 31 gennaio di ciascun anno, sui modelli di Domanda ed Elaborazione del Progetto, predisposti dalla Direzione Regionale competente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) proposta di piano personale che illustra le esigenze personali e gli obiettivi di massima che si intendono soddisfare;
 - c) piano economico generale di spesa preventivato in base al monte di assistenza previsto;
2. La richiesta e il relativo progetto devono essere sottoscritti dall'utente, o in caso di impossibilità, dal suo legale rappresentante.

Art. 11 - Voci di spesa ammesse al finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
 - a) somme corrisposte all'assistente personale per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato e al rispetto del CCNL di riferimento;
 - b) contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge;
 - c) eventuali spese di vitto/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori della sede di residenza;
 - d) spese di rendicontazione per una quota massima del 10% di ciascun progetto.
2. L'ATS esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

Art. 12 - Trasferimenti

1. Qualora il beneficiario di un progetto di vita indipendente trasferisca la residenza in un comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro ente gestore, quest'ultimo subentra nel finanziamento e nella verifica del progetto di cui è titolare il disabile. A tal fine le risorse destinate al progetto devono essere trasferite all'ente gestore competente per territorio.
2. Di tale trasferimento e degli accordi presi tra gli enti gestori deve essere data comunicazione all'amministrazione regionale, ai fini della corretta assegnazione delle risorse.

Art. 13 - Revoca del progetto e del finanziamento

1. La revoca da parte degli enti gestori del finanziamento può essere determinata da:
 - a) destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;
 - b) inadempienze agli obblighi assunti con l'ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
 - c) mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale;
 - d) volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
 - e) mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dall'UVM competente.

Art. 14 - Riparto del fondo

1. Le richieste, valutate positivamente e trasmesse da ciascun ambito territoriale sociale al Servizio competente della Direzione della Giunta Regionale, sono esaminate dal Gruppo Regionale di Coordinamento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, L.R.57/2012 il quale provvede alla formulazione della relativa graduatoria.
2. Il Gruppo Regionale di Coordinamento è costituito con Provvedimento Direttoriale della Direzione Regionale competente in materia di Politiche Sociali.
3. Il Servizio regionale procede, successivamente alla comunicazione della graduatoria formulata dal Gruppo Regionale di Coordinamento e nel limite delle risorse annualmente stanziare in bilancio, al riparto del contributo spettante ai progetti individuali ammessi a finanziamento, e all'assegnazione e liquidazione dei fondi a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Art. 15 - Monitoraggio e verifica

1. Il beneficiario del progetto è tenuto a presentare, mensilmente, la documentazione comprovante la spesa sostenuta all'ATS che provvede, entro 5 giorni, alla relativa liquidazione; il beneficiario presenta, altresì, con cadenza semestrale, una relazione sugli obiettivi raggiunti.
2. Gli enti d'ambito sociale, entro il 30 aprile dell'anno successivo al finanziamento, sono tenuti a trasmettere alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali un resoconto dei progetti attivati nell'anno solare di riferimento, corredato da una relazione illustrativa dei risultati ottenuti e del livello di gradimento dei beneficiari.

Allegato A)

All'Ente Ambito Territoriale Sociale n. _____

DA COMPILARE SE LA DOMANDA È PRESENTATA DAL DIRETTO INTERESSATO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
residente a _____ provincia. _____ via/piazza _____ n° _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____
Codice fiscale _____

CHIEDE

l'assegnazione del contributo di cui alla L.R. 23 novembre 2012, n. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE"

DA COMPILARE SE LA DOMANDA NON È PRESENTATA DAL DIRETTO INTERESSATO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
residente a _____ Prov. _____ via/piazza _____ n° _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____
Codice fiscale _____

in qualità di:

- ☐ Familiare
☐ Tutore
☐ Amministratore di sostegno
☐ Altro (specificare) _____

CHIEDE

l'assegnazione del contributo di cui alla L.R. 23 novembre 2012, n. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE"

a favore di: Sig./Sig.ra _____ nato/a il _____ a _____
residente a _____ Prov. _____ via/piazza _____ n° _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____
Codice fiscale _____



PROGETTO PERSONALIZZATO

Composizione nucleo familiare

Nominativo	Grado di parentela	Data di nascita

Attuale situazione occupazionale del titolare del progetto

- | | |
|--|---|
| ☐ Studente | ☐ Lavoratore/trice |
| ☐ Disoccupato/a | ☐ Pensionato/a |
| ☐ Altro | |



Attuale situazione abitativa del titolare del progetto:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Da solo | ☐ In famiglia |
| ☐ In comunità | ☐ Altro |

Usufruisce dei seguenti servizi:

Tipologia	Pub.	Pri.	Con.	Tem.	Ore settimanali
☐ Servizio assistenza domiciliare (AD)					
☐ Assistenza infermieristica					
☐ Assistenza domiciliare integrata (ADI)					
☐ Servizio di aiuto alla persona					
☐ Assegno di cura					
☐ Trasporto					
☐ Buoni servizi					
☐ Disponibilità di obiettori di coscienza/volontariato					

Tipologia	Pub.	Pri.	Con.	Tem.	Ore settimanali
☐ Centro diurno/laboratorio					
☐ Inserimento lavorativo e/o formativo					
☐ Servizio socio-assistenziale scolastico e/o servizio socio-educativo scolastico e/o extrascolastico					
☐ Telesoccorso/teleassistenza					
☐ Assegno di disabilità gravissima					
☐ Altro					

Legenda: Pub.=pubblico; Pri.=privato; Con.=continuativo; Tem.= temporaneo

Assistenza e cura svolta dai familiari

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the top-left corner, there is a faint, circular embossed or stamped mark. The mark contains some illegible text around its perimeter, possibly indicating it's from a specific institution or office. The rest of the page is completely blank, with no handwriting or other markings.

Breve descrizione degli obiettivi e del progetto di Vita Indipendente



1. Obiettivi di vita autonoma:

2. Azioni ed interventi richiesti:

3. Risultati attesi:



In particolare i bisogni riguardano le seguenti aree

Area autonomia personale

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ alzarsi dal letto | ☐ uso del wc | ☐ lavarsi il viso |
| ☐ lavarsi le mani | ☐ lavarsi i capelli e pettinarsi | ☐ igiene intima |
| ☐ fare il bagno o doccia | ☐ vestirsi o spogliarsi | ☐ assistenza notturna |
| ☐ semplici interventi sanitari | ☐ gestione catetere | ☐ gestione degli ausili |
| ☐ coricarsi | ☐ mangiare, bere | ☐ altro |

Area autonomia domestica

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ pulire la casa | ☐ preparare i pasti | ☐ fare la spesa |
| ☐ gestire la presenza di ospiti | ☐ altro | |

Area autonomia socio-lavorativa

- | | |
|--|--|
| ☐ spostarsi in carrozzina fuori dell'abitazione | ☐ guida del mezzo a disposizione |
| ☐ utilizzo dei mezzi pubblici accessibili | ☐ partecipazione attività culturali |
| ☐ attività relativa al tempo libero | ☐ disbrigo di pratiche burocratiche |
| ☐ utilizzo strumenti informatici | ☐ accompagnamento fuori casa |
| ☐ assistenza sul posto di lavoro | ☐ assistenza in ambito scolastico/universitario |
| ☐ attività sportive | ☐ attività culturali |
| ☐ attività di tempo libero | ☐ viaggi |

Assistenza personale

n. _____ ore settimanali, per n. _____ settimane. Totale complessivo ore _____

Periodo in cui viene realizzato l'intervento: dal mese di _____ al mese di _____

Assunzione dell'assistente familiare

(barrare solo una delle due caselle)

- ☐ avvenuta in data _____ (è obbligatorio allegare copia del contratto di lavoro);
- ☐ si garantisce la regolare assunzione, mediante contratto da presentare successivamente, dopo la comunicazione di ammissione al contributo, da parte dell'ATS (Ambito Territoriale Sociale).

Costo complessivi del progetto:	€ _____
Eventuale contributo della famiglia o di terzi:	€ _____
Totale richiesta finanziamento:	€ _____

Il/la sottoscritto/a, informato/a ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003, che i dati personali volontariamente forniti necessari per l'istruttoria della pratica sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione e che gli stessi saranno comunicati solo all'interessato o ad altri soggetti di cui all'art. 84 del citato D. Lgs. 196/2003, oltre che ad altri enti pubblici per fini connessi e compatibili con le finalità della presente domanda, ma non saranno diffusi. Il soggetto può esercitare i diritti di conoscere, integrare e aggiornare i dati personali oltre che opporsi al trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi all'Ufficio di segreteria dell' Ente di Ambito Sociale:

- Si impegna a comunicare all'EAS l'eventuale ricovero del diretto interessato
- Allega alla presente domanda:
 - ☐ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
 - ☐ Certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
 - ☐ Certificato di invalidità al 100% e indennità di accompagnamento;
 - ☐ Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
- Dichiaro, in caso di ammissione a finanziamento, di rinunciare ad ogni altra forma di contribuzione economica disposta dalla Regione Abruzzo.

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell'art.76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 75 del suddetto D. Lgs..

Modalità di pagamento

BANCA _____ Agenzia _____

Conto corrente n° _____ Intestato a : _____

Codice IBAN : _____

Conto Corrente Postale n° _____ intestato a _____

Codice IBAN : _____

(Data e firma)

Consenso al trattamento dei dati sensibili

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

(Data e firma)

